


COMUNE DI CASTAGNARO

(Provincia di VERONA)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 16/07/2020 APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019.

Verbale n. 52 del 23/07/2020



Il sottoscritto Longhi Rag. Franco revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO che l'organo di revisione ha ricevuto in data 23/07/2020 la richiesta di parere di cui all'art. 39 L. 27/12/1997, n. 449 e sss.mm., dell'art. 19, co. 8, della L. 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il Regolamento Imposta Municipale propria (I.M.U.), approvato con delibera C.C. n. 15 del 29/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, che si intende

valido per disciplinare il periodo fino al 31/12/2019, e sostituito da un nuovo Regolamento dal 01/01/2020;

VISTO il Regolamento della I.U.C approvato con delibera C.C. n. 18 del 20/05/2014, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si disciplinava:

Al Titolo I – dall’art. 1 all’art. 7 la I.U.C.;

Al Titolo II – dall’art. 1 all’art. 35 la componente della I.U.C. denominata TARI;

Al Titolo III – dall’art. 1 all’art. 19 la componente della I.U.C denominata TASI

DATO atto che, in forza dell’abrogazione della I.U.C, di cui all’art. 1, comma 738 della legge 160/2019, come sopra citato, a far data dal 01/01/2020 sono abrogati il Titolo I (relativo alla I.U.C.) ed il Titolo III (relativo alla TASI);

EVIDENZIATO che, conseguentemente, le aliquote IMU saranno riformulate accorrandole con quelle della abolita TASI;

VISTO l’art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale elenca le fattispecie che possono essere regolamentate dal comune;

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l’approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede «Per l’anno 2020, i

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;

DATO atto che la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha differito al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2020-2021-2022, ulteriormente prorogato al 30 settembre in fase di conversione in legge del dl rilancio 34/2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 22/07/2020;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 56 del 28/12/2019 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di programmazione per il triennio 2020-2021-2022;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 57 del 28/12/2019 relativa all'approvazione del Bilancio Finanziario 2020-2021-2022 e successive variazioni;

ACCERTATO che sulla proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, così come richiesto dall'art. 19, comma 8. Della Legge 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16/07/2020 in relazione all'approvazione del nuovo regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. – Imposta Municipale Propria ai sensi della legge n. 160 del 27/12/2019.

Legnago, 23/07/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Longhi rag. Franco

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.